



DELIBERAZIONE N. 1 DEL 30.01.2023

OGGETTO: STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI DA DIRITTO ANNUALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PREVISTO DALL'ART. 1 COMMI 222-230 DELLA LEGGE 197/2022-DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
ALGIERI Klaus	Presidente	SI
COSENTINI Francesco	Componente	NO
NOLA Luigi	Componente	SI
POLITANO Giuseppe	Componente	SI
ROSA Francesco	Componente	SI
SANTAGADA Maria	Componente	SI

Il Presidente, con il supporto del Segretario generale e secondo le indicazioni dell'Unioncamere nazionale, riferisce che la Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2022) all'art. 1 commi 222-230, ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei crediti fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 viene, conseguentemente, sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei crediti sopra menzionati e non si applicano gli interessi di mora.

Inoltre, per i carichi fino a 1.000 euro, affidati all'agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e dunque, tra gli altri, anche le Camere di Commercio), l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni e interessi di mora, ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale ed agli importi maturati per il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione delle cartelle di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

Con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, sono annullati solo gli interessi e le maggiorazioni di legge.

In base ai commi 227-228, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e dunque, tra gli altri, anche le Camere di Commercio), possono, tuttavia, decidere di non applicare le disposizioni relativamente all'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023.



Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Cosenza, in riferimento ai soli crediti tributari da diritto annuale, gli importi da sanzioni e interessi relativi alle annualità interessate dallo stralcio parziale e risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato ammontano a complessivi 3.395.785,88 euro.

Infine, il comma 231 della citata Legge di Bilancio 2023, nell'introdurre, una nuova forma di definizione agevolata (cd. Rottamazione quater) dei debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ha stabilito che questi ultimi possano essere estinti dai debitori, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, in una unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero in maniera dilazionata in un massimo di 18 rate.

Terminata l'esposizione del quadro normativo di riferimento, si rappresenta che, anche se la Camera di Commercio di Cosenza decida di non applicare lo stralcio parziale dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2015, i debitori possono, comunque, conseguire i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata-rottamazione quater.

Si sottolinea, inoltre, che- mentre lo stralcio parziale, intervenendo solo su una parte del carico affidato all'agente della riscossione, non consente l'annullamento delle cartelle di pagamento e, conseguentemente, rende necessario continuare a mantenere l'iscrizione contabile dei crediti, seppure ridotti- la definizione agevolata-rottamazione quater, oltre ad attribuire ai debitori i medesimi benefici dello stralcio parziale in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiedendo il pagamento della quota capitale, delle spese di notifica e di espletamento delle procedure esecutive, consente anche l'annullamento delle cartelle, a fronte del pagamento dei residui importi dovuti, i quali, come già riferito, possono essere dilazionati dai debitori, in un massimo di 18 rate.

Per le motivazioni sopra riportate, si propone di non applicare, ai sensi dell'art. 1 comma 229 della Legge 197/2022, lo stralcio parziale dei carichi previsto dall'art. 1 commi 227 e 228, della Legge 197/2022, perché, a fronte dei medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, che i debitori potranno conseguire aderendo alla definizione agevolata-rottamazione quater, in questo modo, la Camera di Commercio di Cosenza potrà riscuotere la quota capitale dei carichi e, allo stesso tempo, potrà stralciare contabilmente le cartelle di pagamento.

Il Presidente invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da ultimo dal D.Lgs. n° 219/2016;

VISTO lo Statuto camerale vigente approvato con DCC n. 3 del 25.07.2001 e successive modifiche, da ultimo aggiornato con DCC n. 13 del 30.11.2018;

VISTA la Legge 197 del 29 dicembre 2022 e, in particolare, l'art. 1 commi 222-231;

CONSIDERATA l'adozione in sede di revisione statutaria di un regolamento con deliberazione di Consiglio camerale n 2 del 29 aprile 2022 per le sedute del Consiglio e della Giunta in videoconferenza, che soddisfa le esigenze di semplificazione della partecipazione dei



Consiglieri al loro ruolo e garantisce la regolarità delle sedute, oltre che una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto il profilo di legittimità da parte del Responsabile Ufficio, Dr Giuseppe Palopoli, e del Segretario Generale;

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 5 componenti;

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare dei Componenti, Dr. Impellizzeri Giuseppe e Dr. Mario Corbelli; mentre risulta assente giustificato il Presidente Dr. Fabio Buccico;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di non applicare ai carichi affidati dall'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della Legge 197/2022;
- 2) di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- 3) di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- 4) di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta pubblicazione all'Albo camerale, sarà acquisita all'apposita raccolta.

Il Segretario Generale
Avv. Erminia Giorno

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."

Il Presidente
Klaus Algieri

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

**VERBALE DI GIUNTA
N.1 DEL 30.01.2023**
